

DECRETO MINISTERIALE n. 1903 del 01/08/1983

Prot. 1903 (56) 71.31

Disposizioni modificative delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie monofune con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli approvate con Decreto Ministeriale 16 giugno 1964, n. 1541.

VISTO l'art. 35 del Regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, così come modificato con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, n. 445;

VISTO il paragrafo g) "Verifiche e prove annuali, di riapertura all'esercizio e straordinarie" del cap. 4° delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie monofune con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli, approvate con decreto ministeriale 16 giugno 1964, n. 1541, così come modificato con l'art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1975 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1976);

RITENUTA, in attesa delle nuove norme regolamentari da emanare ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, in sostituzione di quelle sopra citate, l'urgente necessità di modificare le disposizioni contenute nel predetto art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1975, in materia di partecipazione dei funzionari della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione alle verifiche e prove periodiche da effettuare alle funivie con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli;

SENTITA la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

D E C R E T A

Art. 1

Il comma 5° del paragrafo g) "Verifiche e prove annuali, di riapertura all'esercizio straordinarie" del cap. 4° delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie monofune con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli, approvate con decreto ministeriale 16 giugno 1964, n. 1541, così come modificato dall'art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1975, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.27 del 30 gennaio 1976) è sostituito dal seguente comma:

“Le date delle visite devono essere comunicate con congruo anticipo all'Ufficio Periferico della M.C.T.C. territorialmente competente ai fini dell'eventuale partecipazione alle visite stesse di funzionari tecnici di detto Ufficio. Comunque, la partecipazione di tali funzionari è obbligatoria in occasione delle verifiche e prove effettuate al 3°, 6°, e 9° anno dall'apertura dell'impianto al pubblico esercizio e, successivamente, ogni due anni”.

Art. 2

Resta salva la facoltà di ispezione saltuaria di cui allo art. 35, ultimo comma, del Regolamento Generale per le funicolari aeree servizio pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, nel testo modificato con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, n. 445.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li 1 AGO 1983

IL MINISTRO